

ACCERTAMENTO

Professionisti e indagini finanziarie: escluse le presunzioni anche ai fini Iva

di Euroconference Centro Studi Tributarî



La **declaratoria di illegittimità costituzionale** dell'[articolo 32 D.P.R. 600/1973](#) è applicabile anche alla **normativa Iva**: è quindi **onere dell'Amministrazione finanziaria** provare che i **prelevamenti ingiustificati** dal conto corrente bancario e non contabilizzati dal professionista sono stati utilizzati per **acquisti inerenti la produzione del reddito**.

Questo è il principio espresso dalla **Corte di Cassazione** con l'**ordinanza n. 23912**, depositata ieri, **29 ottobre**.

Il caso riguarda un'**associazione professionale** alla quale veniva irrogata sanzione per **omessa regolarizzazione di acquisti senza fattura** a seguito di un'indagine finanziaria.

Si difendeva l'**associazione professionale** rilevando che la **Corte Costituzionale, con la sentenza n. 228/2014** aveva escluso la possibilità di attribuire rilievo ai **prelievi ingiustificati sui conti correnti effettuati dai lavoratori autonomi**: a seguito di tale decisione era pertanto intervenuto il legislatore che, con il **D.L. 193/2016**, ha modificato la disciplina prevista dell'[articolo 32 D.P.R. 600/1973](#).

L'Agenzia delle entrate, tuttavia, proponeva **ricorso** evidenziando che il suddetto **D.L. 193/2016** era intervenuto soltanto con modifiche ai fini delle **imposte dirette**, lasciando invece **immutate le previsioni dettate ai fini Iva** dall'[articolo 51, comma 2, D.P.R. 633/1972](#), ragion per cui giungeva a ritenere ancora sussistente, in capo al contribuente, l'**onere di dimostrare di aver tenuto conto dei prelevamenti nelle scritture contabili** e nelle dichiarazioni (oppure la loro **estraneità dal campo delle operazioni imponibili**).

La Corte di Cassazione, tuttavia, **non ha ritenuto fondata la doglianza dell'Amministrazione finanziaria**.

La **Corte Costituzionale**, infatti, nel dichiarare **l'illegittimità costituzionale dell'[articolo 32 D.P.R. 600/1973](#)**, ha qualificato la presunzione posta dalla richiamata norma ***“lesiva del principio di ragionevolezza nonché della capacità contributiva, essendo arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell'ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito”***.

A seguito della richiamata **pronuncia**, dunque, è **definitivamente venuta meno la presunzione di imputazione dei prelevamenti operati sui conti correnti bancari ai ricavi conseguiti nell'ambito dell'attività professionale**: è quindi **compito dell'Amministrazione finanziaria provare che i prelevamenti dal conto corrente bancario e non annotati nelle scritture contabili siano stati utilizzati dai professionisti per acquisiti inerenti alla produzione del reddito**, generando quindi ricavi.

Gli effetti della **declaratoria di illegittimità costituzionale dell'[articolo 32](#)**, come precisa la Corte Costituzionale, è **applicabile anche alla normativa Iva**, ragion per cui, **anche in questo ambito non è possibile far ricorso alla richiamata presunzione**.

Era quindi compito dell'Amministrazione finanziaria **indicare i beni e i servizi che sarebbero stati acquistati con i prelievi non regolarizzati con fattura**.